



ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AGROTECNICO E DI AGROTECNICO LAUREATO

Regolamento relativo all'assunzione dell'incarico di Commissario d'esame

Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del 27 febbraio 2025 n. 8

PREMESSA

Il presente Regolamento intende dare puntuale applicazione alle procedure di nomina dei Commissari degli esami abilitanti assicurando la massima partecipazione, un livello minimo di formazione obbligatoria, i doveri e gli obblighi deontologici, la previsione di eventualità premialità, la prevenzione dei conflitti di interesse altresì contribuendo a determinare un più elevato livello di coscienza della funzione ricoperta, estremamente delicata atteso che l'esame abilitante rappresenta il momento dell'ingresso alla libera professione dei candidati.

Art. 1

Composizione delle Commissioni

Le Commissioni degli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato sono costituite nella composizione prevista dal DM 6 marzo 1976 n. 176, precisamente in numero di 5 membri, di cui 2 Professionisti, 2 Docenti di Istituti secondari superiori ed 1 Professore universitario, con funzioni di Presidente; la loro individuazione, ad esclusione del Presidente, avviene su terne predisposte dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e formate tenendo conto, fra l'altro, dei criteri indicati nel presente Regolamento.

Art. 2

Contenuto dell'esame abilitante

I Commissari sono consapevoli del fatto che l'esame di abilitazione professionale è sostanzialmente finalizzato a valutare la capacità del candidato allo svolgimento della libera professione, ai sensi della legge n. 251/86 e successive modificazioni ed integrazioni e pertanto lo scrutinio deve avvenire in tal senso; la circostanza comporta che i candidati, durante lo svolgimento delle prove scritte, possano consultare manuali tecnici ed utilizzare strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti, dove taluni di questi ausili sono stati preventivamente autorizzati dal Collegio Nazionale, che ne ha validato l'idoneità del contenuto.

L'estrema specializzazione dei titoli di studio universitari riconosciuti idonei a sostenere le prove d'esame impongono ai Commissari la preventiva lettura del *curriculum vitae* di ciascun candidato,

per valutare correttamente il contenuto delle prove scritte ovvero la definizione dei temi del colloquio (*nel caso dell'orale o degli esami on-line*).

Il numero delle prove ed il loro contenuto nonché le modalità di esecuzione sono determinati dal Ministero competente.

Art. 3

“Banca dati delle Commissioni esami abilitanti”

Presso il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è istituita la “*Banca dati delle Commissioni esami abilitanti*”, rappresentata dall'insieme delle richieste pervenute e ritenute idonee. Il contenuto della “*Banca dati*” è stabilito dal Collegio Nazionale, non è pubblico ed è utilizzato per l'attività istituzionale di individuazione delle terne dei componenti le Commissioni d'esame. La “*Banca dati*” è aggiornata periodicamente, nelle date stabilite dal Collegio Nazionale, di norma entro il mese di giugno d'ogni anno.

Art. 4

Domande di inserimento nella “*Banca dati delle Commissioni esami abilitanti*”

L'iscrizione nella “*Banca dati*” di cui all'articolo precedente è libera ed avviene secondo i termini e nei periodi che saranno di volta in volta stabiliti dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici e resi pubblici con Avvisi pubblicati nel sito istituzionale www.agrotecnici.it. Chiunque intenda partecipare dovrà presentare domanda utilizzando l'applicativo informatizzato reso disponibile, distinto per tipologia di ruolo. La presentazione della domanda comporta la conoscenza e l'accettazione del presente Regolamento, non dà al richiedente alcun diritto di essere nominato od inserito nelle terne di nomina né di ricevere comunicazioni successive. Il Collegio Nazionale si riserva la più ampia discrezionalità di decisione sulle domande pervenute, tenendo conto di quanto al presente Regolamento.

Art. 5

Corsi di formazione ed aggiornamento

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici od altra struttura da questi designata organizza annualmente dei “Corsi” di formazione e di aggiornamento alla funzione di Commissario d'esame, la cui frequenza in un biennio è obbligatoria ai fini dell'inserimento nelle terne di sorteggio. I “Corsi” sono riservati ai soggetti iscritti nella “*Banca dati*” di cui all'art. 3 e sono gratuiti. La mancata frequenza dei “Corsi” rileva sotto il profilo della diligenza nell'espletamento dell'incarico.

Art. 6

Commissari Professionisti

L'inserimento nelle terne dei Commissari Professionisti terrà conto dell'esperienza professionale, degli anni di iscrizione all'Albo, della regolarità iscrivitiva e previdenziale, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, della specifica formazione seguita, dei titoli di studio posseduti; in particolare il richiedente dovrà:

- essere in regola con l'iscrizione nell'Albo e, se del caso, alla Cassa di previdenza;
- non avere subito provvedimenti disciplinari gravi nell'ultimo quinquennio ovvero non avere procedimenti disciplinari in corso;
- avere adempiuto con diligenza ad eventuali altri incarichi affidatigli dall'Albo professionale, in qualunque sua declinazione organizzativa ma in particolare nella stessa funzione per la quale si propone;

si ritiene essere in condizione di regolarità iscrivitiva e previdenziale il Professionista che abbia aderito, e lo osservi, ad un piano di rateizzazione. I soggetti in posizione di irregolarità possono sanare la loro condizione entro la data stabilita dalla Direzione generale del Ministero competente per la presentazione delle terne dei nominativi da parte del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati il quale, ai fini della decisione, può altresì acquisire il parere del Collegio territoriale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati presso cui il Professionista è iscritto.

Art. 7

Commissari Docenti

L'inserimento nelle terne dei Commissari Docenti, fermo restando la necessità di dover rispettare le disposizioni contenute nella "Nota di reperimento" annualmente emanata dalla Direzione generale del Ministero competente, terrà conto dell'esperienza nella specifica funzione; della Classe di concorso di insegnamento per cui si è conseguita l'abilitazione; dell'anzianità di insegnamento; della specifica formazione seguita; del diligente adempimento in altri incarichi affidatigli dall'Albo professionale, in qualunque sua declinazione organizzativa ma in particolare nella stessa funzione per la quale si propone. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ai fini della decisione può altresì acquisire il parere del Collegio territoriale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati competente per territorio.

Art. 8

Presidenti

I Presidenti di Commissione sono individuati fra i Professori universitari, preferibilmente in servizio; ai fini della nomina si terrà conto dell'esperienza nella specifica funzione e del diligente adempimento in altri incarichi affidati dall'Albo professionale, in qualunque sua declinazione organizzativa. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ai fini della decisione può altresì acquisire il parere del Collegio territoriale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati competente per territorio.

Art. 9

Doveri dei Commissari

La presentazione della disponibilità pone in capo all'istante il dovere di comunicare tempestivamente ogni sopravvenuta circostanza che determini l'impossibilità ad assumere il ruolo di Commissario e che possa, dunque, ingenerare un falso affidamento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nella definizione delle terne dei nominativi.

La data entro cui le terne saranno definite viene comunicata con un Avviso pubblicato nel sito istituzionale www.agrotecnici.it; una volta inseriti in dette terne per gli interessati sorge l'obbligo di accettare l'incarico, eccezion fatta per gravi motivi o ragioni di forza maggiore, che dovranno essere immediatamente comunicate al Collegio Nazionale. Se nominato, il Commissario d'esame riceve dalla competente Autorità una richiesta di "accettazione di carica", che deve essere confermata, nei termini indicati, *-oltreché agli indirizzi di cui alla nota di richiesta-* anche al Collegio Nazionale; la mancata comunicazione a quest'ultimo della "accettazione di carica" rileva sotto il profilo della diligenza nell'espletamento dell'incarico.

Una volta che sia stata accettata la nomina il Commissario d'esame ha l'obbligo di non rinunciarvi, se non a fronte di gravissimi motivi o ragioni di forza maggiore *-in questo caso da documentare-*; in ogni caso l'eventuale motivata rinuncia deve essere preventivamente comunicata al Collegio Nazionale e posta in essere in maniera concordata con quest'ultimo. La mancata osservanza dei predetti comportamenti rileva sotto il profilo della diligenza nell'espletamento dell'incarico.

Art. 10

Comunicazioni al Collegio Nazionale

Tutte le comunicazioni riguardanti quanto ai precedenti articoli, e comunque riferite alle Commissioni, vanno trasmesse all'indirizzo istituzionale del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati: agrotecnici@pecagrotecnici.it.

Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere anticipate per le vie brevi, ai numeri istituzionali del Collegio Nazionale.

Art. 11

Rapporti fra i Commissari e fra le Commissioni d'una medesima Regione

I Commissari debbono tenere un rapporto reciprocamente corretto, collaborativo e rispettoso, nella consapevolezza che la valutazione dei candidati avviene in maniera collegiale; il membro dissenziente rispetto ad una valutazione assunta dalla maggioranza della Commissione ha diritto di far verbalizzare il proprio orientamento e le ragioni del dissenso.

Quando in una Regione sono istituite più di una Commissione, i Presidenti ed i componenti della Commissioni costituite hanno l'obbligo di riunirsi preventivamente per definire comuni criteri di valutazione per farle risultare il più possibile oggettive ed omogenee possibili, così da rendere pressoché indifferente al candidato l'assegnazione all'una od all'altra Commissione. La mancata fissazione di criteri comuni e condivisi fra le Commissioni d'una stessa Regione rileva sotto il profilo della diligenza nell'espletamento dell'incarico e può portare all'esclusione da successive nomine.

Art. 12

Inosservanze - Sanzioni

I Commissari d'esame che non osservano le procedure ed i doveri di cui al presente Regolamento, in relazione alla gravità delle inosservanze, possono essere esclusi, temporaneamente o permanente, dalla "Banca dati"; nei casi più gravi di inadempimento il Collegio Nazionale può segnalare il comportamento:

- del Professionista al competente "Consiglio di disciplina" per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nonché al Collegio territoriale di iscrizione, per l'inserimento della circostanza nel fascicolo personale;
- del Docente al Dirigente dell'Istituto presso cui presta servizio ed all'URS, per l'inserimento della circostanza nel fascicolo personale.

Sono gravi inosservanze dei propri doveri il mendacio nella dichiarazione dei requisiti in domanda; la mancata comunicazione di sopravvenute condizioni di esclusione; il mancato rispetto dell'obbligo di astensione dagli esami in presenza di conflitti di interesse; la mancata comunicazione, antecedentemente alla predisposizione delle terne, di sopravvenuti motivi che rendano impossibile l'accettazione della nomina; la mancata comunicazione nei termini dell'accettazione di carica; la rinuncia alla nomina fuori dai casi indicati all'art. 9; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con gli altri membri di Commissione,

E' gravissima inosservanza dei propri doveri la rinuncia alla nomina, dopo la costituzione delle Commissioni, fuori dai casi indicati all'art. 9 ovvero, nei casi previsti, la rinuncia non concordata con il Collegio Nazionale.

Art. 13

Compensi - Premialità

La nomina a Commissario d'esame avviene tramite provvedimento della competente Autorità ministeriale ed è pertanto sottratta alla disponibilità del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

I compensi ai Commissari sono stabiliti dal Ministero competente ed erogati secondo le modalità di volta in volta prescritte, di norma tramite gli Istituti sede d'esame.

L'assunzione dell'incarico costituisce presupposto per il riconoscimento delle premialità individuate dal Collegio Nazionale con separato provvedimento, che possono riguardare l'attribuzione di un numero rafforzato di CFP-Crediti Formativi Professionali, l'esenzione dalla quota annuale di iscrizione, ecc.

Art. 14

Norma transitorie

All'avvenuta istituzione della "Banca dati" di cui all'art. 4 cesseranno di avere valore le proposte di candidatura agli atti ed il Collegio Nazionale avviserà tutti coloro i quali hanno precedentemente dato la propria disponibilità, della necessità di riproporre la domanda secondo la nuova procedura altresì indicando i termini per farlo.